



Per Benivole Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

DL 6260

Roma, 7-3-2006

Al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione
Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione

9539

Oggetto: Conferimento incarico collaborazione esterna a personale assunto a tempo determinato in regime di part-time.

In riferimento al quesito di cui all'oggetto, posto all'attenzione di quest'Ufficio legislativo con nota n. 6414 del 16.02.06, si esprimono le seguenti valutazioni.

Il quesito ha un interesse diffuso su tutto il territorio nazionale, atteso che altre Soprintendenze hanno già affrontato la medesima questione, benché con esiti differenti.

Com'è noto, il legislatore ha posto, tra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell'inconciliabilità tra impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.

Tale principio trova formulazione, nell'ordinamento vigente, nell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è, per espressa previsione legislativa (art.2, comma 1, lettera c), n.7 della legge 23 ottobre 1992, n.421) tra le materie coperte da riserva di legge e pertanto sottratte alla disciplina di fonte contrattuale.

Alla luce di tali considerazioni, eventuali temperamenti al principio di esclusività potevano intervenire solo con disposizione di legge ed in tal senso ha operato la legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all'articolo 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione

di lavoro part-time non superiore al 50%, di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo.

In tali ipotesi il cumulo di rapporto viene legislativamente consentito con il solo limite della valutazione, ad opera dell'amministrazione di appartenenza, circa la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.

La medesima legge ha, inoltre, previsto che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, risultino comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%.

In attuazione di tali disposizioni questa Amministrazione ha adottato il D.M. 5 giugno 1998 recante l'indicazione delle *"Attività non consentite ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali"*.

Entrambe le disposizioni sopra citate, dunque, sia i commi 56-61 dell'articolo 1 della legge n.662/1996, sia le previsioni del D.M. 5 giugno 1998, sono tese a regolare la compatibilità delle prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che i pubblici dipendenti - che abbiano effettuato la scelta del lavoro part-time- intendano svolgere all'esterno dell'Amministrazione.

Il generale principio dettato dall'articolo 97 della Costituzione, che impone di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, comporta l'incompatibilità tra la scelta del pubblico dipendente di prestare la propria attività a tempo parziale ed un rapporto di lavoro subordinato con altra pubblica amministrazione ovvero il conferimento, da parte di quest'ultima, di incarichi professionali.

L'assetto normativo fin qui descritto, trova senz'altro completa attuazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Diverso appare invece, ad avviso di questo Ufficio, lo stato giuridico del personale in part-time assunto dalle amministrazioni ai sensi della legge del 23.12.98, n.448.


Infatti, per tali dipendenti - necessariamente legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale - risultano applicabili le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dalla legge n. 662/96 e dal D.M. 5 giugno 1998, in relazione a prestazioni di lavoro subordinato o di tipo professionale da effettuarsi

all'esterno dell'amministrazione, ma non appare, invece, ragionevole escludere la possibilità di svolgere ulteriori attività o incarichi nell'interesse dell'amministrazione e da questa affidati.

In tal senso, dunque, trova giusta collocazione la disposizione di cui all'art.48 del Contratto collettivo integrativo del Ministero per i beni e le attività culturali, siglato il 12.07.01, in cui si prevede esplicitamente la possibilità per il personale assunto ai sensi della legge n.448/98, di *"svolgere attività effettuate nell'interesse dell'Amministrazione purché non connesse ai compiti svolti nella sede di esercizio"*, consentendo così l'affidamento da parte dell'Amministrazione al predetto personale, di incarichi o attività ulteriori, purché non coincidenti o comunque connessi ai compiti assegnati in virtù del contratto di lavoro già esistente.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Mario Antonio Scino)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Scino', is written over a horizontal line.